

Procedura aperta

CAPITOLATO di GARA **per la fornitura a noleggio e gestione full-service** **di presidi antidecubito**

Durata: 60 mesi eventualmente prorogabile per ulteriori 36 mesi

Lotto n° 1: importo complessivo a base d'asta: € 575.500,00 IVA esclusa;
Lotto n° 2: importo complessivo a base d'asta: € 618.600,00 IVA esclusa.

Responsabile Unico del procedimento amministrativo:	<i>Email: c.deusanio@ospedalesansalvatore.it dott.sa Chiara D'Eusanio (tel. 0721/366340 fax 366336)</i>
Responsabile della Struttura	<i>Email: a.draisci@ospedalesansalvatore.it dott. Antonio DRAISCI (tel. 0721/366339 fax 366336)</i>
Struttura Tecnica competente:	<i>Direzione Medica di Presidio (tel.0721/366405 fax 376452) Email: direzionemedica@ospedalesansalvatore.it Servizio Igiene Ospedaliera (tel.0721/366426 fax 366432) Email: p.lobati@ospedalesansalvatore.it</i>

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI TECNICHE

- art. 1** Oggetto, durata e importo dell'appalto
- art. 2** Termini
- art. 3** Fabbisogno presunto
- art. 4** Organizzazione e regolamento della fornitura
- art. 5** Caratteristiche dei presidi antidecubito
- art. 6** Sistema di verifica della fornitura
- art. 7** Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria

- art. 8** Personale dell'impresa aggiudicataria addetto alla fornitura
- art. 9** Sostituzione aggiornamento tecnologico
- art. 10** sicurezza

PARTE II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- art. 11** Direttore dell'esecuzione
- art. 12** Avvio della fornitura e periodo di prova
- art. 13** Condizioni di esecuzione
- art. 14** Scioperi e sospensioni della fornitura
- art. 15** Corrispettivi, incremento prezzi, modalità di fatturazione e pagamenti
- art. 16** Subappalto
- art. 17** Cessione del contratto
- art. 18** Inadempienze e penali
- art. 19** Risoluzione e recesso
- art. 20** Foro competente

PARTE I - DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 1 – OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura a noleggio di sistemi di prevenzione e terapia antidecubito, funzionanti secondo il principio della fluttuazione dinamica, destinati alle varie Strutture Operative dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Riuniti Marche Nord di Pesaro, inclusi i seguenti servizi (dettagliatamente descritti nell'art. 4 del presente capitolato):

- trasporto, consegna, installazione;
- formazione all'uso;
- servizio di manutenzione Full Risk;
- assistenza tecnica come richiesto dal presente capitolato;

oltre a tutto quanto ulteriormente richiesto nel presente capitolato.

Il contratto avrà durata di 60 mesi, naturali consecutivi e continui, a decorrere dalla data di effettivo inizio della fornitura, salvo il caso di risoluzione, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dal bando o dalle norme vigenti.

Alla scadenza il contratto potrà essere prorogato per la durata massima di mesi 36, nel rispetto della vigente normativa in materia.

In ogni caso l'Impresa aggiudicataria al termine della scadenza contrattuale sarà tenuta, qualora richiesto da questa Azienda, a prorogare il contratto o fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, al fine di garantire l'indizione di una nuova procedura di gara.

Al termine del contratto tutti i sistemi in uso ed eventualmente in giacenza presso l'Azienda saranno riconsegnati all'Impresa, con modalità da concordare e comunque in maniera tale da non pregiudicare la regolare attività di questa Azienda.

L'importo complessivo dell'appalto per la durata di mesi 60 (sessanta) è pari a:

- ❖ Lotto n° 1: importo complessivo a base d'asta: € 575.500,00 IVA esclusa;
- ❖ Lotto n° 2: importo complessivo a base d'asta: € 618.600,00 IVA esclusa.

Durante la vigenza contrattuale, l'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 punto 5 lett. a) e b) del D.Lgs.163/2006 e smi.

Ai fini del presente capitolato si intende per:

- **appalto**: affidamento della fornitura oggetto del presente capitolato;
- **fornitura**: fornitura a noleggio e servizi accessori analiticamente indicati nell'art.23 del presente capitolato;
- **Azienda**: l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Riuniti Marche Nord" di Pesaro;
- **S.O./SS.OO.**: Struttura/e Operativa/e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Riuniti Marche Nord" di Pesaro
- **Impresa**: l'Impresa concorrente o aggiudicataria dell'appalto;
- **Direzione di Presidio**: la Direzione Medica di Presidio dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Riuniti Marche Nord";
- **DUVRI**: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

Art. 2 - TERMINI

I termini indicati nel presente capitolato decorrono, sia per l'Azienda che per l'Impresa aggiudicataria, dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono in giorni di calendario e cioè naturali, consecutivi e continui.

Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

Art. 3 – FABBISOGNO PRESUNTO

La fornitura è costituita da n° 2 lotti indivisibili e comprende:

- **Noleggio continuativo: ovvero con permanenza continuativa del presidio presso questa Azienda;**
- **Noleggio a chiamata: ovvero a seguito di richiesta specifica di questa Azienda.**

Nel corso della vigenza contrattuale si potranno verificare variazioni - entro il 20% - in diminuzione dei quantitativi di seguito indicati per ciascun lotto.

Tali variazioni non daranno diritto all'Impresa aggiudicataria di pretendere alcun indennizzo o variazione dei prezzi unitari offerti.

Pertanto le imprese si impegnano a mantenere i prezzi offerti fissi ed invariabili per i suddetti quantitativi, fatta salva la revisione periodica di cui all'art. 15 del presente capitolato di gara.

Le forniture potrebbero essere aumentate o diminuite o interrotte nei seguenti casi, che si elencano in via riassuntiva e non esaustiva:

- qualora decisioni motivate portassero i prodotti all'esclusione totale o al parziale utilizzo (es. modifica di protocolli operativi, ecc.);
- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte della Regione Marche;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art.26 della L.488/1999 e s.m.i, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato.

Fabbisogni:

Lotto n° 1) Presidi antidecubito occorrenti al PO di Pesaro:

Si evidenzia che essendo l'utilizzo dei presidi antidecubito determinato da fattori assolutamente imprevedibili e non valutabili nell'impostazione del presente appalto, quali il numero e le caratteristiche cliniche dei pazienti che accederanno in futuro alle varie Strutture Operative, questa Azienda ha utilizzato, al fine della determinazione del fabbisogno presunto, il meccanismo della c.d. forbice.

Per ogni tipologia di materasso viene indicato il quantitativo minimo ed il quantitativo massimo.

Nel corso della vigenza contrattuale si potranno verificare variazioni - entro il 20% - in diminuzione dei quantitativi minimi indicati ed in aumento dei quantitativi massimi indicati.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. l'importo a base d'asta del lotto n°1 è stato calcolato sulla base dei quantitativi massimi previsti.

Noleggio continuativo:

<i>tipologia presidio</i>	<i>quantità annuale</i>	<i>qu. quinquennale</i>	<i>n. giornate presunte quinquennali</i>
presidi antidecubito per prevenzione e trattamento di lesioni fino al 4°-5° stadio di gravità ovvero per pazienti ad altissimo rischio di insorgenza/aggravamento di lesioni	da un minimo di n. 7 a un massimo di n.11 presidi	da un minimo di n. 35 a un massimo di n. 55 presidi	da un minimo di n. 12.775 a un massimo di n. 20.075 giornate
presidi antidecubito per la prevenzione e trattamento di lesioni dal 1° al 3° stadio di gravità, ovvero per pazienti ad alto rischio di insorgenza/aggravamento di lesioni	da un minimo di n. 3 a un massimo di n. 6 presidi	da un minimo di n. 15 a un massimo di n. 30 presidi	da un minimo di n. 5.475 a un massimo di n. 10.950 giornate
presidi antidecubito per la prevenzione dell'insorgenza di lesioni in pazienti ancora senza lesioni, ma con rischio medio-alto di acquisirle	da un minimo di n. 16 a un massimo di n. 20 presidi	da un minimo di n. 80 a un massimo di n. 100 presidi	da un minimo di n. 29.200 a un massimo di n. 36.500 giornate

Noleggio a chiamata:

<i>tipologia presidio</i>	<i>n. giornate presunte annuali</i>	<i>n. giornate presunte quinquennali</i>
noleggio di presidi antidecubito per pazienti con lesioni fino al 4°-5° stadio, ovvero per pazienti ad altissimo rischio di insorgenza di lesioni	da un minimo di n.150 a un massimo di n. 350 giornate	da un minimo di n.750 a un massimo di n. 1.750 giornate
presidi antidecubito per la prevenzione e trattamento delle lesioni al 3° stadio, ovvero per pazienti ad alto rischio di insorgenza di lesioni	da un minimo di n.150 a un massimo di n. 350 giornate	da un minimo di n.750 a un massimo di n. 1.750 giornate
presidi antidecubito per la prevenzione dell'insorgenza di lesioni in pazienti con tale rischio	da un minimo di n.100 a un massimo di n. 300 giornate	da un minimo di n.500 a un massimo di n. 1.500 giornate

Lotto n° 2) Presidi antidecubito occorrenti al PO di Fano:

Si evidenzia che essendo l'utilizzo dei presidi antidecubito determinato da fattori assolutamente imprevedibili e non valutabili nell'impostazione del presente appalto, quali il numero e le caratteristiche cliniche dei pazienti che accederanno in futuro alle varie Strutture Operative, durante la vigenza contrattuale si potranno verificare variazioni - anche in misura superiore al 20% - in aumento o in diminuzione rispetto all'importo complessivo presunto e/o rispetto al fabbisogno presunto dei singoli prodotti, senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni al riguardo e/o pretendere compensi e/o indennità di sorta.

Noleggio continuativo:

<i>tipologia presidio</i>	<i>quantità annuale</i>	<i>qu. quinquennale n. giornate presunte quinquennali</i>
presidi antidecubito per prevenzione e trattamento di lesioni fino al 4°-5° stadio di gravità ovvero per pazienti ad altissimo rischio di insorgenza/aggravamento di lesioni	n.9	n. 16.425
presidi antidecubito per la prevenzione e trattamento di lesioni dal 1° al 3° stadio di gravità, ovvero per pazienti ad alto rischio di insorgenza/aggravamento di lesioni	n.4	n.7.300
presidi antidecubito per la prevenzione dell'insorgenza di lesioni in pazienti ancora senza lesioni, ma con rischio medio-alto di acquisirle	n.35	n.63.875

Noleggio a chiamata:

<i>tipologia presidio</i>	<i>qu. quinquennale n. giornate presunte quinquennali</i>
noleggio di presidi antidecubito per pazienti con lesioni fino al 4°-5° stadio, ovvero per pazienti ad altissimo rischio di insorgenza di lesioni	n. 1.000
presidi antidecubito per la prevenzione e trattamento delle lesioni al 3° stadio, ovvero per pazienti ad alto rischio di insorgenza di lesioni	n. 1.000
presidi antidecubito per la prevenzione dell'insorgenza di lesioni in pazienti con tale rischio	n.2.500

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTO DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente capitolato deve comprendere:

- la fornitura a noleggio dei sistemi preventivi e terapeutici antidecubito con le seguenti modalità:
 - noleggio continuativo (ovvero con permanenza continuativa del presidio presso l'Azienda appaltante);
 - noleggio a chiamata (ovvero a seguito di richiesta specifica dell'Azienda appaltante);
- l'assistenza tecnico-sanitaria e la formazione del personale, necessari a garantire la funzionalità ottimale dei sistemi.

Gli ordini di fornitura e quelli di ritiro dei presidi antidecubito verranno effettuati mediante comunicazione a mezzo fax e/o mediante sistema informatizzato direttamente dalle S.O. dell'Azienda.

Il sistema informatizzato per la gestione della forniture e dei ritiri dei presidi antidecubito deve essere compatibile con le infrastrutture informatiche dell'Azienda.

Inoltre l'impresa aggiudicataria della fornitura oggetto del presente capitolato dovrà impegnarsi ad assicurare i seguenti servizi:

Noleggio continuativo:

- fornitura alle SS.OO. dell'Azienda di un numero di presidi antidecubito, che dovranno permanere continuativamente nelle Strutture stesse, secondo le indicazioni riguardo al numero di presidi e ai reparti dove collocarli, stabilite dalla Direzione Medica di Presidio del PO di Pesaro relativamente al lotto 1 e dalla Direzione Medica di Presidio del PO di Fano relativamente al lotto 2;
- fornitura di teli coprimaterasso del presidio con garanzia di sostituzione dei medesimi ogni qualvolta sia necessario, cioè in occasione del cambio di paziente e/o in caso di contaminazione, rottura, etc. secondo il giudizio insindacabile del personale sanitario responsabile (Coordinatore Infermieristico, Infermiere);
- fornitura di una scorta di teli coprimaterasso per reparto in quantità pari al numero presidi forniti a noleggio continuativo;
- ritiro, su indicazione delle SS.OO. dell'Azienda, effettuato dal personale responsabile dell'impresa aggiudicataria, dei teli coprimaterasso sporchi e consegna dei teli sanificati, in modo che non si esauriscano le scorte e in relazione alle necessità dei reparti;
- garanzia di N° 1 sanificazione/disinfezione completa (intero sistema antidecubito) ed eventuale sterilizzazione per le componenti che lo consentono, ogni 60 giorni e/o su specifica richiesta della S.O.; tale operazione può essere richiesta tramite fax o per via informatica all'impresa aggiudicataria; il presidio ritirato per la sanificazione/disinfezione deve essere sostituito con un sistema analogo;
- garanzia di assistenza tecnica entro le 12 ore dalla chiamata.

Noleggio a chiamata:

- fornitura alle SS.OO. del sistema antidecubito specifico per il tempo necessario al trattamento terapeutico;
- sanificazione/disinfezione completa (intero sistema antidecubito) ed eventuale sterilizzazione per le componenti che lo consentano, al termine dell'utilizzo per ogni singolo paziente;
- fornitura di teli di copertura di scorta in quantità di n°1 per ogni presidio fornito a noleggio su chiamata;

Sia per il noleggio continuativo che per quello a chiamata valgono le seguenti regole di esecuzione delle forniture:

1. consegnare o ritirare il presidio antidecubito del modello richiesto entro il tempo massimo di 24 ore consecutive e continuative dalla richiesta (effettuata dalle SS.OO. dell'Azienda tramite fax o sistema on-line);
2. divieto di qualsiasi forma di deposito dei presidi antidecubito nei reparti/locali dell'Azienda appaltante;
3. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi antidecubito ed agli interventi tecnici entro il tempo massimo di 12 ore consecutive e continuative dalla richiesta mediante chiamata telefonica, fax, on-line;
4. effettuare visite periodiche almeno mensili per il controllo delle attrezzature in noleggio;
5. sostituire immediatamente (non oltre 12 ore continuative e consecutive dalla richiesta) i presidi antidecubito giudicati dal personale dell'impresa aggiudicataria stessa o dal personale dell'Azienda irreparabili e/o non idonei all'uso per guasto tecnico, rottura di parti, malfunzionamento, difformità della tipologia fornita da quella presentata come campione in sede di aggiudicazione;

6. fornire le parti di consumo/ricambio (coprimaterassi, eventuali componenti usurate o danneggiate, ecc.);
7. assicurare reperibilità del personale tecnico alle proprie dipendenze dalle ore 08.00 alle ore 20.00, sia nei giorni feriali che festivi, mediante contatto telefonico diretto e immediato;
8. farsi carico delle spese di trasporto, di installazione, di ritiro, di gestione (sanificazione, sterilizzazione o disinfezione, sostituzione e movimentazione) dei presidi antidecubito e di ogni altro onere inerente la fornitura oggetto del presente capitolato;
9. fornire ciascun presidio in idoneo involucro (opportunamente contrassegnato con codice di rintracciabilità del processo di sanificazione effettuato) che garantisca il mantenimento, durante il trasporto, dei livelli di pulizia e disinfezione;
10. fornire certificazione di avvenuta sanificazione/disinfezione per ogni presidio antidecubito al momento della consegna al reparto richiedente;
11. assicurare che venga effettuata la verifica della sicurezza elettrica al momento della messa in funzione dei presidi antidecubito presso le SS.OO. dell'Azienda;
12. assicurare un idoneo addestramento per il personale dipendente dell'Azienda per il corretto uso dei materassi antidecubito, sia in forma seminariale, che direttamente nei reparti dell'Azienda, se e quando richiesto;
13. ad ogni consegna e ritiro dei presidi trasmettere alla UOC Approvvigionamenti beni e Servizi dell'Azienda copia della relativa bolla attestante la consegna o il ritiro firmata dal Coordinatore/Referente del reparto;
14. fornire, con cadenza mensile, un rapporto statistico in formato elettronico (tipo foglio excel) sulla fornitura eseguita, specificando in particolare:
 - numero e tipo di presidi antidecubito a noleggio continuativo per Struttura Operativa;
 - numero e tipo di presidi con noleggio a chiamata e numero di corrispondenti giornate di utilizzo per ognuno degli stessi per Struttura Operativa.
15. l'installazione ed il ritiro dovranno essere effettuati dal Personale dell'impresa aggiudicataria;
16. l'impresa aggiudicataria dovrà essere in grado di far fronte alle esigenze dell'Azienda provvedendo alla fornitura a noleggio di tutte le tipologie e quantità dei presidi richiesti dai reparti; è ammessa la consegna di un presidio antidecubito di livello terapeutico superiore rispetto a quello del presidio richiesto, qualora l'impresa fornitrice ne sia momentaneamente sprovvista; in tal caso però la fatturazione sarà corrispondente a quella del costo a noleggio del presidio richiesto e non a quella del costo del modello consegnato;
17. qualora nel corso dell'appalto, un prodotto aggiudicato subisca evoluzioni tecnologiche migliorative, l'impresa dovrà provvedere alla sostituzione del prodotto aggiudicato solo dopo autorizzazione scritta della Direzione Medica di Presidio del PO di Pesaro relativamente al lotto 1 e della Direzione Medica di Presidio del PO di Fano relativamente al lotto 2, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda.

ART 5 - CARATTERISTICHE DEI PRESIDI ANTIDECUBITO

La fornitura è costituita da n° 2 lotti interi indivisibili.

I presidi terapeutici antidecubito oggetto dei suindicati lotti ed offerti dalle imprese concorrenti dovranno possedere, **pena l'esclusione dalla procedura,** caratteristiche identiche o equivalenti a quelle specificate di seguito.

1. Presidio antidecubito per prevenzione e trattamento di lesioni fino al 4°-5° stadio di gravità ovvero per pazienti ad altissimo rischio di insorgenza/aggravamento di lesioni, dotato delle seguenti caratteristiche:

- materasso terapeutico completamente sostitutivo del materasso ospedaliero di altezza non inferiore ai 20 cm, realizzato integralmente con cuscini d'aria a bassa pressione di contatto;
- funzionante con elettrocompressore ad aria dotato di pannello di controllo con comandi semplici e ben visibili e di dispositivo di allarme acustico-visivo e auto-test funzionale; l'elettrocompressore deve essere leggero e compatto, posizionabile secondo le diverse esigenze di reparto;
- in grado di gestire pazienti con piaghe da decubito fino al 4°-5° stadio di gravità, pazienti terminali e/o critici sottoposti ad interventi chirurgici debilitanti, pazienti neurologici e/o in coma anche per lunghissimi periodi di tempo e anche obesi, evitando affondamenti nella zona sacrale e garantendo il supporto terapeutico nella postura di Fowler e/o Semi-Fowler;
- interattivo con il paziente, tramite un sensore, le cui modalità di azione dovranno essere facilmente individuabili all'interno del sistema o documentabili in modo inequivocabile nel manuale d'uso o manuale tecnico, in grado di equilibrare automaticamente e continuamente le pressioni da contatto per ogni cambio posizione del paziente stesso ottimizzando lo scarico delle pressioni;
- consentire il trasferimento del letto con il paziente in funzione delle necessità diagnostiche e terapeutiche con una autonomia elettrica di almeno 4 ore;
- dotato di opzione dinamica e statica garantendo sempre la miglior circolazione tissutale, e agevolando le manovre assistenziali;
- idoneo per pazienti obesi e dotato di portata terapeutica fino a 200 Kg.

2. Presidio antidecubito per la prevenzione e trattamento delle lesioni dal 1° al 3° stadio di gravità, ovvero per pazienti ad alto rischio di insorgenza/aggravamento di lesioni, dotato delle seguenti caratteristiche:

- Materasso completamente sostitutivo di quello ospedaliero, preventivo/terapeutico a ridotta pressione di contatto, completo di teli di copertura, con altezza non inferiore a 15 cm;
- funzionante con elettrocompressore ad aria dotato di pannello di controllo con comandi semplici e ben visibili e di dispositivo di allarme acustico-visivo e auto-test funzionale; l'elettrocompressore deve essere leggero e compatto, posizionabile secondo le diverse esigenze di reparto;
- interattivo con il paziente, tramite un sensore, le cui modalità di azione dovranno essere facilmente individuabili all'interno del sistema o documentabili in modo inequivocabile nel manuale d'uso o manuale tecnico, in grado di equilibrare automaticamente e continuamente le pressioni da contatto per ogni cambio di posizione del paziente stesso, ottimizzando lo scarico delle pressioni;
- dotato di opzione dinamica e statica garantendo sempre la miglior circolazione tissutale, e agevolando le manovre assistenziali;
- in grado di gestire pazienti con piaghe da decubito dal 1° al 3° stadio di gravità e di consentire il trattamento di pazienti lungodegenti con deficit neurologici o altre patologie ad alto rischio;
- consentire il trasferimento del letto con il paziente in funzione delle necessità diagnostiche e terapeutiche con una autonomia elettrica di almeno 2 ore;
- idoneo per pazienti obesi e dotato di portata terapeutica fino a 180Kg;
- garantire la miglior circolazione sanguigna periferica tissutale.

3. Presidio antidecubito per la prevenzione dell'insorgenza di lesioni in pazienti ancora senza lesioni, ma con rischio medio-alto di acquisirle, dotato delle seguenti caratteristiche:

- materasso completamente sostitutivo di quello ospedaliero, preventivo/terapeutico a ridotta pressione di contatto, completo di teli di copertura, con altezza del materasso non inferiore a 15 cm;
- funzionante con elettrocompressore ad aria dotato di pannello di controllo con comandi semplici e ben visibili e di dispositivo di allarme acustico-visivo e auto-test funzionale; l'elettrocompressore deve essere leggero e compatto, posizionabile secondo le diverse esigenze di reparto;
- dotato di opzione dinamica e statica garantendo sempre la miglior circolazione tissutale, e agevolando le manovre assistenziali;
- consentire il trattamento di pazienti lungodegenti con deficit neurologici o altre patologie a rischio di insorgenza di piaghe da decubito;
- dotato di portata terapeutica fino a 150Kg;
- garantire la miglior circolazione sanguigna periferica tissutale.

Tutti i sistemi antidecubito e tutti i relativi componenti/accessori sopra descritti ai punti 1., 2., e 3. del presente articolo, dovranno possedere, pena l'esclusione dalla procedura, caratteristiche identiche o equivalenti a quelle specificate di seguito:

- essere con ingombro ridotto, con caratteristiche di superficie tali da garantire una facile applicazione ai letti ospedalieri e da essere adattabili a tutti i letti di rianimazione, terapia intensiva e degenza;
- essere dotati di funzione di gonfiaggio statico per effettuare le procedure mediche assistenziali riabilitative;
- consentire un rapido sgonfiamento per gli interventi di rianimazione CPR (massimo 15 secondi);
- non alterare la temperatura corporea del paziente;
- essere muniti di celle separate per garantire una ottimale circolazione e distribuzione dell'aria all'interno del sistema stesso;
- essere dotati di telo di copertura dei materassi antidecubito asportabile, non ruvido, traspirante (permeabile all'aria), impermeabile ai liquidi e con caratteristiche tali da impedire la macerazione dei tessuti e la proliferazione batterica;
- essere dotati (sia il materasso che l'elettrocompressore e gli altri componenti/accessori del sistema) di superfici facili da lavare, disinfettare e/o sterilizzare;
- essere dotati di dispositivi di ancoraggio al letto del paziente;
- essere dotati di cavi/spine idonei all'uso senza bisogno di utilizzare prolunghe, riduttori, adattatori ecc...;
- risultare maneggevoli, pratici e sicuri nell'uso per gli operatori sanitari;
- essere confortevoli, inodori, costituiti di materiali anallergici, latex free e completamente radiotrasparenti per la sicurezza e il benessere del paziente;
- essere ignifughi;
- essere a basso consumo energetico;
- essere silenziosi;
- essere rispondenti alle vigenti normative di sicurezza elettrica e di conformità elettromagnetica;
- essere rispondenti alla Normativa CE, in conformità alla Direttiva 93/42 sui Dispositivi Medici e alla norma 2001/95/CE;
- essere rispondenti alla Norma Tecnica IEC 60601.1;
- essere rispondenti al D.Lgs 81/2008.

Le caratteristiche sopra citate dovranno evincersi dalla documentazione tecnica presentata in sede di gara.

I sistemi antidecubito forniti dall'impresa aggiudicataria dovranno essere perfettamente identici a quelli prescelti dall'Azienda appaltante in sede di aggiudicazione; qualora il materiale non fosse perfettamente conforme a quello presentato per l'aggiudicazione, verrà respinto all'impresa aggiudicataria che dovrà sostituirlo entro 12 ore consecutive e continuative dalla segnalazione della difformità, con altro avente le caratteristiche richieste dall'Azienda.

I sistemi antidecubito offerti dall'impresa aggiudicataria dovranno essere i modelli tecnologicamente più avanzati (per ogni tipologia di presidio richiesta) posti in commercio dal Produttore.

Tutte le tipologie di presidi antidecubito fornite dovranno essere accompagnate da relativi manuali d'uso originali, da scheda tecnica e da scheda di sicurezza, tutti in lingua italiana, indicanti tutti i parametri funzionali-tecnici (portata terapeutica relativa al peso del paziente, livello della pressione di contatto, modalità di funzionamento, rumorosità, consumo energetico, etc.).

ART. 6 SISTEMA DI VERIFICA DELLA FORNITURA

L'Azienda adotterà un sistema di verifica della fornitura oggetto del presente capitolato, che prevede una scheda di segnalazione (allegato n. 1 al presente capitolato di gara) delle eventuali non conformità rilevate dalle SS.OO. dell'Azienda stessa durante lo svolgimento del servizio.

Nel caso si verificano non conformità l'apposita scheda verrà inviata dalle SS.OO. dell'Azienda all'impresa aggiudicataria, la quale dovrà intervenire per risolvere il problema segnalato ed inviare via fax al Servizio Igiene Ospedaliera del PO di Pesaro (relativamente al lotto n.1) o del PO di Fano (relativamente al lotto n.2) dell'Azienda verbale relativo all'intervento effettuato.

Verranno rilevate dal Servizio Igiene Ospedaliera dell'Azienda le seguenti tipologie di non conformità:

1. Mancata risoluzione di un problema segnalato;
2. Risoluzione parziale o risoluzione ritardata del problema rispetto ai tempi previsti nel capitolato.

Le schede di segnalazione delle non conformità delle tipologie sopra espresse verranno inviate all'UOC Approvvigionamenti dell'Azienda che applicherà le penali previste per il disservizio verificatosi.

Art. 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Prima dell'inizio di esecuzione dell'appalto, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere ai seguenti adempimenti preliminari:

- comunicare a mezzo fax al Servizio di Igiene Ospedaliera (tel: 0721/366426 – fax: 0721/366432) l'elenco dei nominativi del personale dipendente dell'Impresa, che verrà utilizzato per l'esecuzione della fornitura e servizi accessori;
- trasmettere copia delle polizze assicurative contro i danni e di responsabilità civile verso terzi;
- individuare un ***Referente per l'esecuzione della fornitura*** che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente. L'Impresa deve comunicare al Servizio Igiene Ospedaliera (tel. 0721366426), non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della avvenuta aggiudicazione della gara, il nome e il recapito telefonico del Referente della fornitura (e del suo sostituto in caso di impedimento di quest'ultimo) per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. A tale scopo il Referente e il suo eventuale delegato devono essere dotati di telefonia mobile ed essere sempre reperibili – festivi inclusi.

L'Impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire con capacità, proprietà e correttezza, attenendosi al presente capitolato e alle particolari indicazioni eventualmente impartite dall'Azienda Ospedaliera tutte le operazioni descritte nel presente capitolato; restano a carico dell'Azienda le sole operazioni di ordinaria manutenzione quali la pulizia dei presidi antidecubito e sostituzione delle parti di consumo/ricambi fornite dall'impresa aggiudicataria.

L'Impresa è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto, concordando con il Direttore dell'Esecuzione della fornitura eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

Art. 8 PERSONALE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA ADDETTO ALLA FORNITURA

L'Impresa dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi inclusi nella presente fornitura, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'Impresa che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs n.163/2006 e s.m.i..

Il personale addetto deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti all'Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

Per assicurare il corretto svolgimento della fornitura l'Impresa si avvarrà di personale qualificato e lo impiegherà sotto la propria diretta responsabilità.

I dipendenti dell'Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti del personale dell'Azienda, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.

Il personale dell'Impresa dovrà mantenere il riserbo su quanto verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio in merito alla organizzazione, alle attività svolte dall'Azienda e a ogni altra notizia di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento del servizio. L'Impresa dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte da parte dell'Azienda riferite agli stessi.

Art. 9 SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

L'impresa deve obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica e nella versione corrispondente all'offerta.

Nel caso in cui, in corso di contratto, siano state introdotte versioni innovative della tipologia del presidio oggetto di aggiudicazione, l'impresa deve darne tempestiva comunicazione all'Azienda impegnandosi a fornire i nuovi prodotti senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda.

L'Azienda si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta aggiudicata (o comunque caratteristiche non inferiori). Nel caso invece in cui i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili i nuovi prodotti dovranno essere perfettamente rispondenti alle esigenze di servizio e comunque con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati vengano sostituiti (cessata produzione del codice offerto, ecc.) o affiancati da altri più recenti, sarà facoltà dell'Azienda acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo convenuto in gara, ovvero rifiutarli quando con proprio giudizio insindacabile l'Azienda giudichi i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo.

Art. 10 SICUREZZA

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'Impresa è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In particolare, l'Impresa deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, inoltre deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Gli operatori dell'Impresa che incorrano in infortunio sul lavoro presso l'Azienda, dopo aver ricevuto le prime cure necessarie e aver avviato la pratica INAIL presso il Pronto Soccorso, dovranno poi rivolgersi al Medico Competente della Medicina del Lavoro dell'Impresa medesima per la gestione dell'infortunio, gli eventuali trattamenti profilattici, i controlli sierologici o quanto altro sia necessario.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. viene allegato il ***Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze*** per l'Azienda e le Imprese partecipanti (pre-DUVRI).

L'Impresa aggiudicataria dovrà elaborare con l'Azienda appaltante il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) che dovrà essere allegato al contratto d'appalto.

PARTE II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 e dall'art. 119 del D. Lgs. 163/2006, la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita come segue:

- lotto n° 1: al Direttore della Direzione Medica di Presidio del PO di Pesaro o a persona da lui incaricata;
- lotto n° 2: al Direttore della Direzione Medica di Presidio del PO di Fano o a persona da lui incaricata.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità a quanto previsto nel presente capitolato di gara.

A tal fine il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati.

Ai sensi del successivo art. 12 il Direttore dell'Esecuzione dovrà redigere, in contraddittorio con l'appaltatore, specifico verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Art. 12 – AVVIO DELLA FORNITURA E PERIODO DI PROVA

A seguito della sottoscrizione del contratto verrà redatto dal Direttore dell'Esecuzione specifico verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore.

Per i primi 3 (tre) mesi successivi alla data di avvio della fornitura, l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'Azienda una valutazione ampia e complessiva relativa alla idoneità della fornitura ed efficienza nell'esecuzione dei servizi e in generale dell'appalto espletato.

Qualora la valutazione abbia sortito esito negativo l'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa). In tale ipotesi spetterà all'Impresa il solo corrispettivo per la parte della fornitura correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova l'Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire la prestazione di cui al presente capitolato fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

Art. 13- CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto della presente gara, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'impresa aggiudicataria garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione contrattuale di diritto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nell'Offerta Tecnica dell'Impresa aggiudicataria. In ogni caso, l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell'Impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda. L'impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Art. 14 - SCIOPERI O SOSPENSIONI DELLA FORNITURA

Trattandosi di fornitura/servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'Impresa deve presentare nella relazione tecnica il piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali che devono essere valutati e validati dall'Azienda. L'Impresa deve comunque assicurare in caso di sciopero la fornitura di tutto quanto necessario per garantire l'assistenza adeguata nei reparti /servizi e nei reparti operatori dell'Azienda.

L'Impresa deve provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 5 (cinque), a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato. L'Impresa deve garantire, anche in tali periodi, la rintracciabilità del suo Referente o delegato.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell'Azienda, quest'ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all'Impresa inadempiente il maggior onere sostenuto.

Art. 15 – CORRISPETTIVI, INCREMENTO PREZZI, MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo economico spettante all'impresa aggiudicataria verrà calcolato come segue:

- *noleggio continuativo* = numero di giornate a noleggio continuativo x prezzo unitario singolo presidio;
- *noleggio a chiamata* = numero giornate di utilizzo x prezzo unitario singolo presidio.

Si precisa che il computo del relativo corrispettivo partirà dalla giornata successiva rispetto a quella in cui il presidio viene consegnato e messo in funzione presso la struttura dell'Azienda ed avrà termine il giorno in cui viene richiesta la sospensione da parte della struttura interessata (farà fede la data di invio delle richieste di attivazione/disattivazione a mezzo fax); di conseguenza non verrà considerato noleggio e pertanto non verrà pagato il lasso di tempo intercorso dalla data di richiesta di cessazione del noleggio ed il ritiro del presidio da parte dell'impresa aggiudicataria.

Questa Azienda non risponderà pertanto dei presidi che rimarranno inutilizzati presso le strutture di questa Azienda.

Verranno considerate valide ai fini della contabilizzazione economica le sole consegne effettuate sulla base delle corrispondenti richieste, nulla sarà dovuto all'impresa aggiudicataria per consegne effettuate senza preventiva richiesta della struttura di questa Azienda.

Decorsi i primi 12 (dodici) mesi dall'inizio della fornitura, durante i quali i prezzi di aggiudicazione dovranno essere fissi ed invariati e si intendono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alla fornitura in oggetto con sola esclusione degli oneri fiscali, si potrà dar luogo ad adeguamento prezzi. Pertanto, a richiesta dell'impresa aggiudicataria da notificare all'Azienda, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica che avverrà con le modalità di cui all'art. 115 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 4 lett.c) e comma 5 del suddetto D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie e di operai ed impiegati del mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta sarà stata notificata all'altra parte contraente.

L'Impresa aggiudicataria dovrà emettere fatture trimestrali posticipate che dovranno riportare i dati degli effettivi consumi (e pertanto non sono da prevedere fatturazioni a conguaglio), estremi dell'ordine, estremi delle bolle di consegna ed essere trasmesse all'indirizzo indicato nell'ordine.

Al fine di ottimizzare i tempi di liquidazione delle fatture l'Impresa dovrà anticipare copia della fattura mensile a mezzo fax o mail (detto invio non esonera l'Impresa dall'invio per le vie ordinarie).

I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Nel caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine, si procederà ai sensi della vigente normativa in materia.

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi, a pena di nullità assoluta.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

Art. 16 - SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Ciascuna Impresa partecipante dovrà dare indicazione in sede di offerta della fornitura/servizio o parte della fornitura/servizio che intende subappaltare e la relativa misura percentuale.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di trasmettere all'Azienda, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da questo corrisposto al subappaltatore.

L'Impresa aggiudicataria non può applicare all'impresa subappaltatrice un ribasso superiore al 20%.

Il ribasso applicato dovrà essere espressamente indicato nel contratto di subappalto.

E' vietato il subappalto senza il consenso scritto dell'Azienda.

L'eventuale subappalto non autorizzato comporterà il diritto per l'Azienda di risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'Impresa contraente che continua a rispondere di tutti gli obblighi contrattuali assunti verso l'Azienda.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

Art. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Qualora l'Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura nonché copia dell'atto di cessione o fusione.

Art. 18- INADEMPIENZE E PENALI

L'Azienda – su indicazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

1. in caso di ritardo nell'avvio dell'appalto rispetto ai termini indicati nel contratto: € 1.000,00 per ogni giorno di naturale, consecutivo, continuo di ritardo;
2. per mancata rispondenza della tipologia di presidio fornita rispetto ai prodotti aggiudicati: € 200,00 per ogni tipologia di articolo;
3. in caso di ritardi nella consegna rispetto ai tempi indicati di cui all'art. 4 del presente capitolato l'importo della penale è stabilita in € 100,00 per ogni giorno naturale consecutivo e continuo di ritardo;
4. in tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, una penale da € 200,00 a € 8.000,00 a discrezione dell'Azienda, commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze.

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Azienda su proposta del Direttore dell'Esecuzione, sentito il R.U.P.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Azienda.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della fusione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda.

L'impresa è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte di questa Azienda.

Delle penali applicate verrà data comunicazione all'Impresa a mezzo di fax o mezzo equivalente.

Le suddette penali non esimono la Impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l'esecuzione della fornitura, restando a carico della Impresa inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda Ospedaliera a causa dell'inadempienza. L'impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

Art. 19 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancato superamento del periodo di prova;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda;

- mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda in caso di rinnovo o proroga del contratto;
- mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall'art. 9 del presente capitolato durante la vigenza del contratto;
- subappalto non autorizzato;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'impresa non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto;
- l'impresa non impieghi attrezzature con i requisiti previsti dal presente capitolato;
- per ripetute e reiterate inadempienze (superiori a tre penali applicate);
- l'impresa si renda colpevole di frode e/o negligenza/inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- l'impresa sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- l'impresa rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura e servizi accessori. Nessun indennizzo è dovuto all'Impresa aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'Impresa aggiudicataria.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda si riserva di:

- interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della fornitura;
- procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario;
- affidare la fornitura alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- procedere all'affidamento del completamento, in caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 163/2006, se l'importo delle prestazioni da completare è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28 del medesimo decreto legislativo 163/2006, ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l'importo suddetto è inferiore alla soglia di cui all'articolo 28;
- procedere all'affidamento del completamento, qualora il fallimento dell'aggiudicatario o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché le prestazioni siano già state rese per una percentuale non inferiore al 70 per cento, direttamente mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 163/2006).

L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'Impresa.

Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della forniture fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla Azienda a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della Azienda.

Art. 20 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro

<p align="center">SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITA' DEL SERVIZIO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI PRESIDI ANTIDECUBITO</p>
--

ALLEGATO N. 1

Data e ora di rilevazione

Struttura Operativa

.....

Problema evidenziato, descrizione dettagliata

(in caso di ritardo nella consegna/ritiro/intervento rispetto ai tempi di cui all'art. 4 del capitolato di gara indicare le ore/giorni di ritardo):

.....
.....
.....
.....
.....

SEGNALATO A:

Referente Servizio dell'Impresa

Fax

Problema risolto ☐ si ☐ no data ora

NOTE.....
.....
.....

Firma Coordinatore Reparto/Servizio

.....

N.B. La scheda deve essere inviata al Servizio Igiene Ospedaliera solo quando è stata compilata in tutte le sue parti, al FAX al 6432